

LXXXI. SEDUTA**VENERDI 27 GIUGNO 1952****Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO****INDICE**

Comunicazione del Presidente	2479	RECUPERO	2480
Disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163) (Seguito della discussione):		LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	2480
PRESIDENTE 2481, 2482, 2483, 2484, 2486, 2487 2488, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494 2495, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501	2479	Verifica dei poteri	2479
MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore 2482, 2486, 2488, 2490			
LO GIUDICE 2482, 2487			
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze 2483, 2484, 2487 2488, 2489, 2490, 2492, 2493, 2494, 2495			
NAPOLI 2482, 2483, 2484, 2486, 2490, 2492, 2495 2496, 2498			
ADAMO DOMENICO 2486, 2487			
SALAMONE 2488			
PIZZO 2485, 2489			
VARVARO 2489			
MAJORANA CLAUDIO 2491			
BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio 2491, 2492, 2494			
ROMANO GIUSEPPE 2495, 2496, 2499			
RECUPERO 2492, 2497			
FRANCHINA 2494, 2495, 2496, 2497, 2499			
BENEVENTANO 2500			
(Votazione segreta) 2501			
(Risultato della votazione) 2501			
Per la elezione del senatore Giuseppe Patrattore a Presidente del Senato e sulla azione che il Presidente della Regione svolge a Roma in difesa dell'Alta Corte per la Sicilia:			
PRESIDENTE 2480, 2481			

La seduta è aperta alle ore 10,25.

DI MARTINO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore agli enti locali, onorevole Alessi, ha fatto conoscere di non aver potuto partecipare alla seduta di ieri 26, perchè impegnato a Roma per ragioni della sua carica.

Verifica dei poteri.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera in data 26 corrente pervenutami dal Presidente della Commissione per la verifica dei poteri, onorevole Lo Giudice.

« A termine e per gli effetti di cui agli articoli 41 del regolamento interno e 61 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29, « comunico alla Signoria Vostra onorevole, « per i provvedimenti di competenza, che la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta odierna, ha proceduto all'esame delle elezioni dei deputati Ovazza Mario e Tocco Verduci Paola, proclamati eletti nel colle-

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

« gio di Palermo, rispettivamente, per le liste « del Blocco del popolo e della Democrazia « cristiana.

« A seguito dell'esame predetto, la Commissione ha verificato non essere contestabili « le elezioni in parola e, concorrendo i requisiuti previsti dalla legge, ha dichiarato convalidate le elezioni stesse. »

Do atto alla Commissione per la verifica dei poteri dell'avvenuta comunicazione e, salvo casi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidate le elezioni degli onorevoli Ovazza e Tocco Verduci Paola.

Per la elezione del senatore Giuseppe Paratore alla Presidenza del Senato e sulla azione che il Presidente della Regione svolge a Roma in difesa dell'Alta Corte per la Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico che il Senato della Repubblica, nella sua seduta di ieri, ha eletto suo presidente il senatore Giuseppe Paratore, palermitano.

Do lettura del seguente telegramma, che, se non sorgono osservazioni, invierò, a nome dell'Assemblea, al nuovo Presidente del Senato:

« Eccellenza Giuseppe Paratore Presidente Senato — Roma — Assemblea regionale siciliana nello apprendere notizia nomina Eccellenza vostra at presidenza Senato habet manifestato viva esultanza per meritato riconoscimento at illustre figlio terra Sicilia chiamato at sì alta carica Punto Nel trasmettere fervidi voti augurali componenti tutti questa Assemblea prego gradire sensi mio personale particolare ossequio Punto Giulio Bonfiglio Presidente Assemblea regionale siciliana ».

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. In modo particolare desidero associarmi alla felice idea del nostro Presidente di telegrafare all'onorevole Paratore nei termini contenuti nel telegramma testè letto.

L'onorevole Paratore è stato deputato di Milazzo per ben quattro legislature. Egli ha dimostrato di possedere quel grande valore che oggi viene celebrato con questa altissima nomina a Milazzo e Messina, che io sento di rappresentare insieme con i colleghi di quella provincia, ne sono particolarmente orgo-

glioce e si sentono associate al gaudio di Palermo che Gli ha dato i natali.

Ho chiesto anche la parola, signor Presidente ed onorevoli colleghi, per rivolgere un saluto al Presidente della Regione, che in questo momento si batte a Roma in difesa della Alta Corte per la Sicilia. Questo saluto vuole significare che l'Assemblea siciliana, impegnata nei suoi lavori, guarda con interesse, segue con animo ansioso, la causa dell'Alta Corte. Una causa che non può essere perduta perché l'Alta Corte, è la garanzia fondamentale del rispetto della particolare autonomia siciliana; una garanzia che nasce dalla sua particolare costituzione, la quale la rende insuperabile ed inassorbibile dalla Corte costituzionale.

Le dissertazioni a sfondo costituzionale e di contenuto prettamente giuridico, che dovrebbero giustificare la soppressione della Alta Corte sono contraddette da altrettante dissertazioni fondate sul diritto della Sicilia a conservare incontaminata la sua autonomia, dopo che il suo Statuto è stato inserito senza riserve nella Carta Costituzionale della Repubblica.

Pertanto, se l'Alta Corte per la Sicilia dovesse essere eliminata, se si dovesse commettere il grave errore di non tenere in sufficente conto la importanza e il particolare contenuto economico e politico della nostra autonomia, una piaga si aprirebbe nel cuore di ogni siciliano, una piaga sanguinante.

Sicchè io mi sento interprete di tutta la Assemblea, del suo spirito unico, della sua parola unica, nello esprimere il mio compiacimento al Presidente della Regione, assente per l'opera doverosa e necessaria, che Egli sta svolgendo, e nel fare voti perchè il Governo centrale e le due Camere nazionali evitino alla Sicilia un colpo sì fatale che porrebbe, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, l'interrogativo: che ne è oggi di questa autonomia siciliana e che ne sarà domani?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero associarmi,

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

a nome del Governo, al telegramma di congratulazioni che l'onorevole Presidente ha indirizzato al nuovo Presidente del Senato, senatore Giuseppe Paratore, siciliano, nato a Palermo.

Il senatore Giuseppe Paratore ha illustrato, in questi anni di ripresa della sua attività politica parlamentare, la Sicilia, il Senato, la Commissione delle finanze — che Egli ha egregiamente presieduta — affrontando, con la competenza che noi tutti conosciamo, i problemi più gravi della economia italiana.

Raccogliendo poi l'auspicio dell'onorevole Recupero, che è anche l'auspicio del Governo, esprimo anch'io la fiducia che i passi che il Presidente della Regione ha svolto recentemente a Roma, in ordine al problema della Corte costituzionale, abbiano il frutto da noi tutti desiderato: che il problema sia risolto nel rispetto della Costituzione e secondo i voti dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Propongo di inviare, a nome di tutta l'Assemblea, un telegramma di solidarietà al Presidente della Regione, nel momento in cui Egli cerca con tutti i suoi sforzi e con tutto il suo intelletto di compendiare, in una disposizione che possa tornare a favore della nostra Isola, la grave questione dell'Alta Corte.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione » (163).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per lo sviluppo delle attività armatoriali nella Regione ».

Do, anzitutto, lettura degli articoli dall'1 al 6, nel testo approvato nella seduta precedente.

Art. 1.

« Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per la durata di dieci anni, i redditi prodotti dalle navi appartenenti ad imprese aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8 che siano state iscritte nei compartimenti marittimi della Regione da non più di due anni anteriormente all'entrata

in vigore della presente legge o che vi vengano iscritte entro i cinque anni successivi, semprechè si tratti di navi di nuova costruzione in cantieri nazionali o provenienti da bandiera estera che non siano state mai iscritte nelle matricole o nei registri nazionali.

Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Regione nei due anni anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda per ottenere l'esenzione di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. »

Art. 2.

« I contratti concernenti l'acquisto o la costruzione di navi che rispondano ai requisiti di cui al primo comma dell'articolo precedente e che debbano essere iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire 500, ove la registrazione abbia luogo nella Regione stessa entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge. »

Art. 3.

« Gli atti costitutivi di società armatoriali che abbiano i requisiti di cui al successivo articolo 8 sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, sempre che il relativo capitale sia destinato ad una delle finalità previste dagli articoli 1, 8 e 9 della presente legge. »

Art. 4.

« Sono pure soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 gli atti concernenti aumenti di capitale da parte di società armatoriali aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, quando il ricavato dell'operazione abbia una delle destinazioni di cui all'articolo precedente ovvero sia destinato alla provvista di mezzi di esercizio ed alla sistemazione finanziaria di complessi industriali attinenti all'attività della impresa. »

Art. 5.

« Nel beneficio dell'applicazione delle tasse di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200 sono compresi, quando ricorrono i requisiti di cui agli articoli precedenti, gli eventuali conferimenti di navi, di beni in natura e di crediti connessi alla prima costituzione od all'aumento del capitale sociale ».

Art. 6.

« Gli atti concernenti la emissione di obbligazioni o la costituzione di mutui da parte di società armatoriali, aventi i requisiti di cui al successivo articolo 8, nonchè gli atti di consenso alla iscrizione, riduzione o cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni e dei mutui stessi, sono soggetti alle tasse di registro ed ipotecarie nella misura di lire 200, sempre che il ricavato dell'operazione abbia o abbia avuto una delle destinazioni di cui agli articoli precedenti.

Analogo beneficio si applica agli atti concernenti l'estinzione di obbligazioni emesse o di mutui contratti dopo la data di entrata in vigore della presente legge ed in conformità del presente articolo ».

Do, quindi, lettura dell'articolo 7 nel nuovo testo modificato dalla Commissione legislativa per l'industria ed il commercio, relativamente al secondo comma, giusta quanto comunicato nella seduta precedente:

Art. 7.

« Le agevolazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 si applicano alle costituzioni di società armatoriali, agli aumenti di capitale, alle emissioni ed estinzioni di obbligazioni, alle costituzioni di mutui e alle iscrizioni, riduzioni o cancellazioni di ipoteche, che abbiano luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 possono beneficiare anche le società armatoriali costituite in data non anteriore al 1° gennaio 1950, purchè ne facciano domanda nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Comunico che la Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere il secondo comma dell'articolo 7.

Ha facoltà di parlare la Commissione.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione aderisce alla proposta di soppressione del secondo comma e propone il seguente emendamento al primo comma:

sostituire alle parole: « di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 » le altre: « di cui agli articoli precedenti ».

PRESIDENTE Do atto della presentazione dell'emendamento al primo comma, testé proposto dall'onorevole Mazzullo a nome della Commissione, ed apro la discussione su di esso.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, le agevolazioni, previste dall'articolo 1, riguardano l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. Io non vedo come si possa applicare tale particolare esenzione agli aumenti di capitale, alle emissioni ed estinzioni di obbligazioni.

PRESIDENTE. Ha ragione.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Comunque il riferimento all'articolo 2 va fatto.

NAPOLI. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 vanno incluse; quelle previste all'articolo 1 sono ovviamente inapplicabili nelle ipotesi previste dall'articolo di cui ora ci occupiamo. Quindi non può sorgere equivoco e si può senz'altro accettare la dizione: « di cui agli articoli precedenti ».

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, credo che la spiegazione sia chiara ed esauriente. Pongo, quindi, ai voti il primo comma dello articolo 7, con la modifica proposta dall'onorevole Mazzullo. Ne do lettura:

« Le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle costituzioni di società armatoriali, agli aumenti di capi-

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

tali, alle emissioni ed estinzioni di obbligazioni, alle costituzioni di mutui ed alle iscrizioni, riduzioni o cancellazioni di ipoteche, che abbiano luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*E' approvato*)

Passiamo all'emendamento al secondo comma presentato dalla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio. Ha facoltà di parlare il Governo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Siamo d'accordo per la soppressione del secondo comma dello articolo 7, mi riservo però di presentare un emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(*E' approvato*)

Comunico che l'Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

aggiungere all'articolo 7 il comma seguente:

« La esenzione di cui al presente articolo decorre dalla data di iscrizione delle navi, ma, se questa sia anteriore alla entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo a restituzione della imposta percetta ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole La Loggia per dare ragione del suo emendamento.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questo articolo 7 vengono posti dei limiti di tempo, entro cui le agevolazioni fiscali, previste dagli articoli della legge, esplicano la loro efficacia. Mi sembra che per sistemare la materia, con riferimento all'esenzione di cui all'articolo 1, sia bene precisare qui da quale data decorrono le previste esenzioni fiscali. La legge regola due diverse ipotesi: la prima, che si tratti di navi iscritte anteriormente all'entrata in vigore della legge, per un periodo non superiore a due anni, e la seconda, che si tratti di navi iscritte successivamente.

E' bene regolare la decorrenza di queste

esenzioni nell'uno e nell'altro caso. Io credo che la decorrenza debba essere quella della iscrizione della nave, precisandosi, però, come è stato da noi ieri sera tassativamente chiarito, che, nel caso di navi iscritte anteriormente, non si fa luogo a restituzione delle imposte che siano state regolarmente percate.

L'emendamento da me presentato fissa lo inizio dell'esenzione e gli effetti che essa ha in rapporto alle imposte che si erano percette.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo La Loggia.

(*E' approvato*)

NAPOLI. Signor Presidente, raccomando che, in sede di coordinamento, il comma aggiuntivo testé approvato vada a far parte dell'articolo 1, come ultimo comma.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura dell'articolo 8:

Art. 8.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli precedenti sono subordinate al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, nonché, ove ne possieda, i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie e, se si tratti di impresa esercente la pesca, gli eventuali impianti per la lavorazione e conservazione del prodotto;

b) che le navi di proprietà dell'impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura della attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti; che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Re-

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

gione, sempre quando non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare. »

Qualcuno chiede di parlare?

NAPOLI. Avrei da fare qualche osservazione sulla lettera b)

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro chiesto di parlare, pongo ai voti la prima parte dell'articolo 8 fino alla lettera a) inclusa.

(E' approvato)

Passiamo alla lettera b).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli.

NAPOLI. Con la dizione della lettera b) si intende che « tutte » le navi di proprietà della impresa devono essere iscritte nei compartimenti marittimi della Regione?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Tutte.

NAPOLI. Allora propongo di aggiungere, nella lettera b) prima delle parole: « le navi di proprietà » la parola: « tutte ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Allora la lettera b) resta così modificata: « che tutte le navi di proprietà dell'impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione ».

La pongo ai voti.

(E' approvata)

Per una migliore sistematica dell'articolo, propongo di dividere la susseguente lettera c)

in due parti: c) e d) in modo che la lettera c) termini con le parole: « nei porti predetti » e la lettera d) cominci con le parole: « che l'impresa assuma l'obbligo ». Conseguentemente, la lettera d) diventerebbe lettera e).

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito. Apro, quindi, la discussione sulla lettera c) così limitata:

« c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura dell'attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea, ovvero uno o più scali periodici, nei porti predetti »;

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. L'onorevole Napoli mi suggerisce un'osservazione di carattere formale; cioè, mentre in tutto il resto degli articoli abbiamo parlato di società armatoriali, qui parliamo di imprese. E' meglio riferirsi a società armatoriali, come in tutto il resto del testo.

ADAMO DOMENICO. Ma nella lettera a) si parla di imprese.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Si potrebbe usare in tutti gli articoli la dizione: « società armatoriali ».

PRESIDENTE. E' meglio usare la dizione « impresa ».

NAPOLI. Va bene, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la lettera c).

(E' approvata)

Do lettura della lettera d), risultante dallo sdoppiamento della lettera c):

« d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre quando non vi ostino

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio ».

NAPOLI. Qui si pone il caso della forza maggiore!....

PRESIDENTE. Ma non c'è un organismo che deve giudicare, o resta *ad libitum* della impresa?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. La valutazione è rimessa alle autorità di controllo, che possono revocare i benefici quando la legge risulti violata.

PRESIDENTE. C'è un articolo in seguito che stabilisce le remore.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Ma in quella sede si fa la valutazione da parte degli organi preposti al controllo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la lettera d).

(*E' approvata*)

Do lettura della lettera e), già lettera d).

« e) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare. »

Non sorgendo osservazioni, la pongo ai voti.

(*E' approvata*)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. Ne do lettura:

Art. 8.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli precedenti sono subordinate al concorso delle seguenti condizioni:

a) che l'impresa abbia permanentemente in una delle città marittime della Regione la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, nonché, ove ne possieda, i principali magazzini, depositi ed attrezzature accessorie e, se si tratti di impresa esercente la pesca, gli eventuali impianti per la lavorazione e conservazione del prodotto;

b) che tutte le navi di proprietà della impresa siano iscritte nei compartimenti marittimi della Regione;

c) che l'impresa utilizzi i porti della Regione come centro della propria attività armatoriale, facendovi altresì scalo normalmente in relazione alla natura della attività medesima, e che, qualora eserciti linee regolari, queste abbiano capolinea ovvero uno o più scali periodici nei porti predetti;

d) che l'impresa assuma l'obbligo di effettuare le opere di riclassifica nei porti della Regione, sempre quando non vi ostino motivi di forza maggiore o imprescindibili esigenze di noleggio;

e) che l'impresa assuma l'obbligo di istituire un turno particolare comprendente tutte le categorie di marittimi componenti gli equipaggi della nave per la quale chiede i benefici, avvalendosi unicamente di personale iscritto nel turno generale del porto di armamento, e di prelevare dagli stessi turni, generale e particolare, tutto il personale di bordo con le sole limitazioni imposte dalle norme di carattere nazionale sul collocamento della gente di mare ».

(*E' approvato*)

Do lettura dell'articolo 9:

Art. 9.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle imprese armatoriali che esercitano industrie connesse alla pesca oltre gli stretti, quando tali imprese abbiano nella Regione la sede legale, amministrativa e di armamento e costituiscano nella Regione gli impianti fissi per la lavorazione del prodotto e sempre che le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia ».

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

Comunico che a questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio:

sostituire all'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle imprese armatoriali che esercitano industrie connesse alla pesca oltre gli stretti, nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Regione, quando tali imprese, oltre i requisiti di cui all'articolo 8, abbiano nella Regione la sede legale amministrativa e di armamento e costituiscano nella Regione gli impianti fissi per la lavorazione del prodotto o per la esplicazione delle attività ausiliarie portuali e sempre che le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia. »

— dall'onorevole Adamo Domenico:

aggiungere, dopo le parole: « oltre gli stretti » le altre: « nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Isola »;

aggiungere, dopo le parole: « lavorazione del prodotto » le altre: « o per la esplicazione delle attività ausiliarie portuali ».

Faccio osservare che gli emendamenti dell'onorevole Adamo Domenico sono contenuti nell'emendamento della Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio, sostitutivo dell'intero articolo.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti ed aderisco allo emendamento sostitutivo della Commissione per la finanza ed il patrimonio.

PRESIDENTE. Ne prendo atto ed apro la discussione sull'emendamento sostitutivo della Commissione per la finanza ed il patrimonio.

Qual'è il pensiero della Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione accetta l'emenda-

mento sostitutivo della Commissione per la finanza ed il patrimonio.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, questa sua enunciazione, che l'emendamento Adamo è stato ritirato, è precisa nella parte procedurale, non nella parte sostanziale.

PRESIDENTE. Ma lei lo può fare proprio.

NAPOLI. Mi sembra che sia compreso nel testo dell'emendamento della Commissione di finanza. Quindi, sebbene la persona fisica del collega Adamo lo abbia ritirato, il contenuto del suo emendamento è trasportato nel testo che stiamo discutendo. O lo chiamiamo Adamo, o in un altro modo, parliamo sempre dello stesso problema. Ora, io non ho una specifica competenza nella materia, ma credo che il termine usato nell'emendamento sia assai elastico, perchè le «attività marittime ausiliarie » potrebbero essere di natura tale da non rendere opportune le esenzioni fiscali previste nella nostra legge. Noi potremmo non avere interesse che talune di esse si sviluppino, o perlomeno potremmo lasciare che si sviluppino nel loro interesse e di conseguenza nell'interesse della collettività.

Vorrei che si riflettesse, se è vero il mio divisamento, che le parole « attività marittime ausiliarie » possono costituire espressioni molto largheggianti. Ripeto che la mia perplessità riguarda soprattutto la seconda parte dell'emendamento dove si dice: « ...nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Regione ». Prego, pertanto, il collega Adamo — il quale, sebbene abbia ritirato l'emendamento, ne è il « padre putativo » — che ha una competenza specifica, di tranquillare la nostra coscienza e di farci sapere quali siano queste attività marittime di natura ausiliaria e portuale.

PRESIDENTE. Vuol dare questi chiarimenti, onorevole Adamo?

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, ci sono delle attività che sono connesse effettivamente con le attività del porto. Per esem-

pio, ci sono le così dette navi bettoline, le piccole navi che portano a bordo l'acqua, i rifornimenti vari etc.; ci sono i rimorchiatori. Tutti questi piccoli battelli esercitano la loro attività nel porto, quindi, anche essi devono godere delle agevolazioni. Spero che l'Assemblea accetti con tutta tranquillità i miei emendamenti, che sono stati travasati nell'emendamento sostitutivo della Commissione di finanza.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. In effetti si svolgono, dentro l'ambito del porto, attività ausiliarie di carattere marittimo da parte di imprese armatoriali, ed a queste si riferisce il testo degli emendamenti Adamo, incorporati nell'emendamento della Commissione per la finanza.

Queste attività, ad esempio, sono quelle di rifornimento di carburante attraverso navi denominate bettoline, che circolano dentro il porto provvedendo a tali rifornimenti.

Tuttavia, l'espressione — come giustamente l'onorevole Napoli ha rilevato — è molto vaga e molto estensiva e potrebbe comprendere, oltre che queste attività, anche altre piccole attività portuali, che in effetti non avrebbero bisogno di così particolari e notevoli incoraggiamenti.

Chiaro è che questa legge intende riferirsi, con la sua particolare larghezza ed estensione, ad imprese armatoriali vere e proprie di cui auspichiamo lo sviluppo in Sicilia. Sarei del parere di accogliere la raccomandazione dell'onorevole Napoli e di sopprimere gli emendamenti dell'onorevole Adamo.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, io ritengo che le perplessità, di cui si è fatto portavoce l'onorevole Napoli, abbiano ragioni di esistere sino ad un certo punto. Non dobbiamo dimenticare che esiste l'articolo 8 della legge, dove è detto in modo tassativo quali sono le caratteristiche che debbono avere queste im-

prese, queste società. Pertanto, non possiamo ammettere che si possa trattare di quelle tali attività ausiliarie di scarso interesse, alle quali faceva cenno l'Assessore alle finanze. L'articolo 8, nelle sue lettere a), b), c), d) ed e) stabilisce delle condizioni tassative, alle quali sono subordinate le esenzioni e le agevolazioni.

Io ritengo che sia proprio il caso di accettare il suggerimento del collega Adamo. E' chiaro che, quando si dice alla lettera a) dell'articolo 8 che l'impresa debba avere permanentemente la principale ed effettiva sede legale, la sede amministrativa e quella di armamento, ci si potrebbe riferire alle piccole imprese, ma quando si fa riferimento alle altre condizioni, evidentemente noi ci dobbiamo riferire ad imprese di maggiore consistenza. Pertanto io sono d'accordo con il collega Adamo che venga mantenuto il testo formulato dalla Commissione per la finanza.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Napoli, Recupero, Varvaro, Montalbano e Cefalù hanno presentato i seguenti emendamenti all'emendamento sostitutivo dell'intero capitolo 9:

sopprimere le parole: « nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti dell'Isola »; *nonchè le parole*: « o per la esplicazione delle attività ausiliarie portuali ».

Le due parti dell'emendamento saranno votate separatamente, ma la discussione sarà unica.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, io avevo aderito all'emendamento all'articolo 9, proposto dalla Commissione per la finanza perché comprensivo degli emendamenti da me presentati. Non posso però accettare gli emendamenti soppressivi proposti successivamente dall'onorevole Napoli e, quindi, se la mia precedente accettazione dell'emendamento proposto dalla Commissione per la finanza dovesse risultare pregiudizievole per il punto di vista da me sostenuto, desidererei che si tornasse addirittura al testo originario dello articolo.

Io non comprendo l'atteggiamento del col-

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

lega Napoli, il quale vorrebbe rimandare ad un tempo successivo l'adozione di provvedimenti atti ad agevolare le piccole imprese armatoriali; non vedo, infatti, il motivo perché si debba emanare una legge su una determinata materia, per ritornare, poi, a legiferare per un settore di essa. Quindi, insisto, perchè ci si voglia interessare delle piccole imprese armatoriali, che hanno diritto di vita, al pari delle grandi imprese. Ed io vorrei che qui fossimo tutti d'accordo per aiutare proprio la piccola e media industria armatoriale, che è il complemento della vita delle grandi industrie. Senza le piccole attività portuali ausiliarie non c'è possibilità di vita per le grandi imprese armatoriali: le une sono il complemento delle altre, e, pertanto, le agevolazioni fiscali che il disegno di legge prevede per le grandi imprese vanno estese anche alle piccole. Qualora la precedente rinuncia ai miei emendamenti dovesse risultare pregiudizievole ai fini che con essi intendeva conseguire, dichiaro di ritirarla in una all'adesione prestata all'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione per la finanza e di insistere nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Adamo, io penso che nessuna preoccupazione Ella debba avere, stante che il suo inciso coincide perfettamente con quello della Commissione per la finanza, che dice testualmente... « nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Regione ». Si tratta di attività statiche, di attività che si svolgono « nei porti ». Questo avevo il dovere di precisare.

SALAMONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALAMONE. A me spiace essere in disaccordo con l'onorevole La Loggia e con lo onorevole Napoli. Il disegno di legge mira a dare uno sviluppo armoriale alla Regione siciliana, ed a favorire lo stabilirsi in Sicilia di grosse e piccole imprese. A mio parere, queste piccole imprese che sorgono per il disimpegno del servizio ausiliario, possono benissimo coesistere con le grandi imprese, che hanno il compito, sotto il controllo della Regione, di provvedere allo armamento marittimo. I piccoli servizi ausiliari possono benis-

simo vivere. Noi constatiamo, infatti, che in tutte le branche dell'attività umana, accanto alle imprese gigantesche, vi sono le piccole, che rispondono anche esse ad una utilità generale. Per questo sono contrario agli emendamenti soppressivi dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo su questi emendamenti?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Io ho già manifestato, per il Governo, il mio pensiero in proposito, nel senso di aderire agli emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione a maggioranza conferma integralmente l'adesione allo emendamento proposto dalla Commissione per la finanza e si dichiara, quindi, contraria allo emendamento soppressivo Napoli ed altri.

PIZZO. La minoranza è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione separatamente la prima e la seconda parte dello emendamento soppressivo Napoli ed altri. La prima parte consiste nella soppressione delle parole: « nonchè a quelle che esercitano attività marittime ausiliarie nei porti della Isola ».

La pongo in votazione.

(E' approvata)

La seconda parte dell'emendamento propone la soppressione delle parole: « o per la esplicazione delle attività ausiliarie portuali ».

La pongo ai voti.

(E' approvata)

Comunico che gli onorevoli Pizzo, Varvaro, Cefalù, Renda e Purpura hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento della Commissione per la finanza ed il patrimonio, sostitutivo dell'articolo 9:

aggiungere, dopo le parole: « imprese armatoriali » *le altre:* « di cui all'articolo 8 »;

sopprimere la parola: « anche » *dopo le parole:* « si applicano »;

sostituire alle parole: « che esercitano industrie connesse alla pesca oltre gli stretti » *le altre:* « anche per l'esercizio delle industrie connesse alla pesca ».

VARVARO. In sostanza sono le stesse industrie di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pizzo per dare ragione dell'emendamento.

PIZZO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento da me presentato aggiunge, sopprime e sostituisce alcuni incisi dell'emendamento presentato dalla Commissione per la finanza e il patrimonio in sostituzione dell'articolo 9. In particolare, il mio emendamento sopprime la parola « anche », dopo le parole « si applicano »; aggiunge, dopo le parole « imprese armatoriali », le altre « di cui all'articolo 8 »; sostituisce alle parole « che esercitano industrie connesse alla pesca oltre gli stretti », le altre « anche per l'esercizio delle industrie connesse alla pesca ». Diguiscchè la parte introduttiva dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9, proposto dalla Commissione per la finanza e il patrimonio, viene ad essere così modificata: « Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 6 si applicano alle imprese armatoriali di cui all'articolo 8, anche per l'esercizio delle industrie connesse alla pesca, nonchè... » etc. L'inciso « oltre gli stretti » è stato soppresso, perché potrebbe indurre nell'equivoco di ritenerne come escluse dalle esenzioni e agevolazioni previste dalla legge le imprese armatoriali che esercitano industrie connesse alla pesca non oltre gli stretti. Il che non è certo nello spirito e negli scopi della legge, che tende ad incrementare tutte indistintamente le attività armatoriali e, quindi, anche quelle riguardanti l'esercizio della pesca, senza limitazione alcuna. E' per queste ragioni che abbiamo presentato l'emendamento, che sottponiamo all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Qual è il pensiero del Governo su questo emendamento?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, vorrei anzitutto pregare gli onorevoli presentatori dell'emendamento di adottare la formula « di cui agli articoli precedenti ». Abbiamo detto sempre così.

In effetti le considerazioni dell'onorevole Pizzo, presentatore dell'emendamento, si giustificano in parte.

L'articolo 8, alla lettera *a*), parla, infatti, di « imprese esercenti la pesca » e, pertanto, soltanto queste possono ritenersi già incluse fra quelle che godono dei benefici della legge, e non anche le industrie connesse all'attività peschereccia.

Per queste ultime potrebbero, quanto meno, nascere delle incertezze e mi sembra, quindi, che l'emendamento sia opportuno. In sostanza è un emendamento che chiarisce la questione delle industrie connesse alla pesca, dovunque sia fatta, in questo o in quell'altro mare. Così interpretandolo, l'emendamento può accogliersi.

VARVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Debbo dichiarare che, come presentatore dell'emendamento, sono d'accordo con le osservazioni fatte dall'onorevole La Loggia, ed accetto le modifiche da lui suggerite. Mi sembra che, con questo emendamento, non ci sia la possibilità di interpretazioni equivoche, perchè si vuol dire che le industrie armatoriali sono quelle stesse degli articoli precedenti e non altre; che il beneficio si estende a queste industrie, anche quando esse esercitano una industria connessa alla pesca. E' la stessa industria che, estendendo la sua attività in Sicilia, nell'interesse della Sicilia, ha diritto all'esenzione, oltre che come industria armoriale, anche per l'industria connessa. Questo è il pensiero informatore. Sono d'accordo con questa interpretazione.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E' sempre impresa armoriale e se esercita l'industria connessa gode della esenzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione in proposito?

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. La Commissione è d'accordo.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Propongo di aggiungere, nello emendamento sostitutivo dell'articolo 9, le parole: « tutte », dopo le parole « e sempre che ». In sostanza, si deve dire: « tutte le loro navi ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. L'onorevole Napoli vuole essere preciso: mettiamo, pure, « tutte le loro navi ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni così rimane stabilito.

Pertanto, a seguito degli emendamenti approvati e degli emendamenti accettati dal Governo e dalla Commissione, il testo dello articolo 9 risulta così modificato:

Art. 9.

« Le esenzioni ed agevolazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano alle imprese armatoriali di cui agli articoli precedenti, anche per l'esercizio delle industrie connesse alla pesca, quando tali imprese, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8, abbiano nella Regione la sede legale, amministrativa e di armamento e costituiscano nella Regione gli impianti fissi per la lavorazione del prodotto e semprechè tutte le loro navi siano iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia. »

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti lo articolo 9 nel testo definitivo così modificato.

(E' approvato)

Art. 10.

« I benefici fiscali previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio, previa istanza debitamente documentata da presentarsi a quest'ultimo.

Nella ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.

Il beneficio è revocato e la tassa è recuperata se nei tre mesi successivi alla scadenza del termine stabilito non sia dimostrata l'avvenuta iscrizione della nave in uno dei compartimenti marittimi della Regione, ovvero se la nave sia trasferita ad altro compartimento marittimo, entro dieci anni dalla iscrizione della nave stessa ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, proporrei la soppressione del secondo periodo del secondo comma di questo articolo, che si riferisce ad una eventuale proroga, e il ritorno al testo governativo. Trattandosi di provvedere semplicemente all'iscrizione delle navi ad un compartimento marittimo, sarei del parere di stabilire un termine fisso di 60 giorni, che, ritengo, sia sufficiente alla bisogna e non consenta l'ipotesi della necessità di una proroga. Peraltro, l'Assemblea ha votato il termine di appena 60 giorni per la regolamentazione della pratica relativa alle navi iscritte prima dell'entrata in vigore della legge.

Presento, quindi, i relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole La Loggia ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 10:

sopprimere il secondo periodo del secondo comma:

aggiungere, nel primo periodo del secondo comma, dopo le parole: « stabilisce il termine » le altre: « non superiore a 60 giorni ».

Poichè nessuno chiede di parlare metto ai voti il primo comma dell'articolo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(E' approvato)

Apro la discussione sugli emendamenti presentati dall'onorevole La Loggia, relativi al secondo comma dell'articolo 10.

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA CLAUDIO. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sulla circostanza che, specialmente nel caso di acquisto all'estero di navi, il termine di 60 giorni è inadeguato e potrebbe compromettere il buon funzionamento della legge. Infatti, se si deve comprare una nave in America, solo per la corrispondenza passeranno due mesi, supponendo che le risposte vengano immediatamente. Quindi, pregherei di riesaminare la questione per prorogare il termine in modo che la legge diventi operante. Io propongo che sia l'Assessore a stabilire il termine, caso per caso.

PRESIDENTE. Bisogna lasciare la valutazione al potere discrezionale dell'Assessore, perché va anche considerata l'ipotesi di nuove costruzioni.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. L'osservazione del collega Majorana è esatta. Le ipotesi contemplate dall'articolo 1 sono due: una prevede l'acquisto allo estero della nave, acquisto che può avvenire tanto in un porto di una nazione vicina, come in un porto di una nazione lontanissima, e allora il termine di sessanta giorni è inadeguato; l'altra ipotesi prevede la costruzione della nave. In questa ipotesi si deve rilevare che l'atto di acquisto di una nave si può fare oggi, ma la nave potrà essere costruita tra due, tre anni, e allora il termine di sessanta giorni, semmai, dovrebbe decorrere dalla data in cui la costruzione è ultimata e la nave viene consegnata dal cantiere. Diversamente la legge sarebbe inoperante.

ROMANO GIUSEPPE. Ma l'iscrizione si fa dopo che la nave è costruita o dopo che la nave è acquistata?

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. E' quello che sto dicendo io. Se si fa

decorrere il termine dal giorno in cui si presentano le domande e gli atti per la costruzione di una nave, il termine di 60 giorni non è bastevole.

ROMANO GIUSEPPE. Ma qui il termine è per l'esenzione fiscale. Non mi pare che l'osservazione sia fondata.

PRESIDENTE. Il comma in esame si richiama all'ipotesi dell'articolo 2 ed è così formulato: « Nella ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi ».

L'emendamento La Loggia mira a sopprimere il secondo periodo del secondo comma e a stabilire nel primo periodo il termine «non superiore a 60 giorni ». Per quanto riguarda i contratti di acquisto la cosa potrebbe andare, ma per i contratti di costruzione come si può fissare un termine di sessanta giorni?

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Io non mi rendo conto dell'osservazione dell'onorevole Majorana, fatta propria dall'onorevole Bianco. Non c'è dubbio che il richiamo all'articolo 2 sia esatto. L'articolo in discussione stabilisce che, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto fissa il termine entro cui deve procedersi all'iscrizione della nave.

MAJORANA CLAUDIO. Questo va bene, ma c'è un emendamento che intende fissare il termine in sessanta giorni.

ROMANO GIUSEPPE. Il termine lo stabilisce l'Assessore, nel suo decreto, tenendo conto delle diverse circostanze.

MAJORANA CLAUDIO. Ma è stato presentato un emendamento che dice: « entro 60 giorni ».

ROMANO GIUSEPPE. Ma io sono contrario a questo emendamento; è bene non fissare il termine.

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

MAJORANA CLAUDIO. Allora, siamo di accordo.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Romano è favorevole al testo del Governo.

ROMANO GIUSEPPE. Sono favorevole al testo proposto dal Governo e contrario allo emendamento, perchè ritengo che non possa stabilirsi un termine fisso, specie che si può trattare sia di acquisto che di nuova costruzione.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Accetto questa soluzione: sopprimere la facoltà di proroga prevista nel testo della Commissione e lasciare all'apprezzamento dell'Assessore di fissare il termine entro cui deve procedersi all'iscrizione della nave. Ritiro quindi l'emendamento aggiuntivo al primo periodo del secondo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Allora l'accordo è raggiunto fra Governo e Commissione. Pertanto il secondo comma dell'articolo 10 viene così modificato:

« Nella ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave. »

Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Passiamo al terzo comma. Lo rileggo:

« Il beneficio è revocato e la tassa è recuperata se nei tre mesi successivi alla scadenza del termine stabilito non sia dimostrata l'avvenuta iscrizione della nave in uno dei compartimenti marittimi della Regione, ovvero se la nave sia trasferita ad altro compartimento marittimo, entro dieci anni dalla iscrizione della nave stessa. »

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Propongo di stabilire il termine in giorni, onde evitare equivoci. Si dica « 90 giorni » invece che « tre mesi. »

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Il testo di questo comma parrebbe consentire una proroga al termine previsto nel comma precedente. Occorrerebbe dire, invece, che il beneficio è revocato e la tassa recuperata, se, alla scadenza del termine fissato a norma del precedente comma, non sia dimostrata l'avvenuta iscrizione della nave in uno dei compartimenti marittimi della Regione.

NICASTRO. Entro 90 giorni si deve produrre la documentazione.

FRANCO, Assessore all'industria e commercio. Il termine è fissato dal decreto di cui al secondo comma.

RECUPERO. Parrebbe, però, che con il comma in discussione sia consentita una proroga.

NAPOLI. Ha ragione. Deve dirsi: « se entro il termine stabilito non sia dimostrata... ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Oltre alle osservazioni fatte dall'onorevole Recupero, ve ne è un'altra che mi è suggerita dall'onorevole Varvaro e da alcuni membri della Commissione per l'industria: nel comma in esame si dice che il beneficio è revocato e la tassa è recuperata se nei tre mesi successivi alla scadenza del termine non sia dimostrata l'avvenuta iscrizione. L'onorevole Varvaro dice — e a mio parere giustamente — che l'espressione non è esatta, perchè potrebbe interpretarsi nel senso che basti l'iscrizione senza il verificarsi di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 8. Sarebbe, quindi, più opportuno dire che il beneficio è revocato, ove, entro il termine prescritto, non sia dimostrata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8.

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. L'osservazione mi sembra esatta; compilate un emendamento modificativo di quest'ultimo comma.

NICASTRO. L'Assessore, prima di emettere il decreto, deve richiedere la documentazione in base alla legge.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Io credo che il problema debba risolversi con la soppressione di questo comma e con la inserzione della relativa norma al successivo articolo 11, nel quale è detto: « Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento « degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 » (vi si può aggiungere « e 10 », per cui il testo ne risulterebbe « di cui agli articoli 8, 9 e 10 ») « facendosi all'uopo esibire dall'impresa i certificati, i documenti, i registri, e quanto altro sia da esse ritenuto necessario allo svolgimento dei loro compiti ispettivi ».

Basta, quindi, aggiungere il riferimento all'articolo 10. Le conseguenze sono previste dai comma successivi dell'articolo 11 e dal comma sostitutivo proposto dall'onorevole Napoli, verso il quale mi orienterei.

Ci sarebbe soltanto da regolare l'ipotesi del termine, entro cui vige il divieto di trasferimento della nave ad altro compartimento marittimo; ipotesi, questa, regolata dall'ultimo comma dell'articolo 10 e che andrebbe inserita pure nell'articolo 11, che è l'articolo che regola la revoca dei benefici. Mi riservo di presentare un emendamento al riguardo.

PRESIDENTE. Secondo me bisognerebbe concentrare in un articolo unico, cioè l'articolo 11, tutta la materia concernente le sanzioni. L'articolo 10 dovrebbe essere limitato ai primi due comma che abbiamo già approvato. Pertanto, sarei dell'avviso di formulare prima l'articolo 11 e di sopprimere, poi, l'ultimo comma dell'articolo 10.

FRANCHINA. L'ultimo comma dell'articolo 10 va inserito nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al terzo comma dell'articolo 10 il seguente: « Per dieci anni dalla iscrizione, la nave non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo. »

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Credo che il problema di cui ci stiamo occupando possa risolversi con due emendamenti. Il primo sarebbe aggiuntivo di un comma alla parte già approvata dell'articolo 10, che è così formulata: « I benefici fiscali previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio, previa istanza debitamente documentata da presentarsi a quest'ultimo. »

« Nella ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave ». Il comma aggiuntivo da me proposto, che sostituisce il terzo comma dell'articolo, dice così: « Per dieci anni dalla iscrizione, la nave non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo. »

L'altro è un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 11, consistente nell'inserzione delle parole « e 10 » dopo le altre: « agli articoli 8 e 9 ». Il comma risulterebbe così formulato: « Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, facendosi all'uopo esibire dall'impresa i certificati, i documenti, i registri e quanto altro sia da esse ritenuto necessario allo svolgimento dei loro compiti ispettivi ».

I successivi comma regolano la materia delle sanzioni. La inosservanza di una sola delle formalità previste, implica la decadenza totale.

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

FRANCHINA Siamo d'accordo sulla decadenza totale.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Io accetto l'emendamento Napoli: basta l'inosservanza di uno solo dei requisiti, perchè la decadenza sia totale.

NAPOLI. Esatto.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Sono condizioni congiuntamente richieste; quindi basta che ne manchi una sola perchè i benefici siano revocati.

PRESIDENTE. Io formulerei così il terzo comma dell'articolo 10: « Per dieci anni dalla iscrizione, la nave, a pena di decadenza dai benefici d'essa presente regge, non essendo trasferita ad altro compartimento marittimo ».

FRANCHINA. Non mi pare esatta la dizione « a pena di decadenza ». Si tratta di revoca.

PRESIDENTE. Sotto pena di revoca.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo 11.

FRANCHINA. Esatto.

PRESIDENTE. Meglio dire: « Sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo seguente »

Allora, a seguito della discussione svoltasi, il terzo comma dell'articolo 10 risulterebbe così formulato:

« Per dieci anni dalla iscrizione, la nave, sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo seguente, non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo. »

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(*E' approvato*)

Pongo ai voti l'articolo 10 nel suo complesso, nel seguente testo risultante dai commi approvati:

Art. 10.

« I benefici fiscali previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Asses-

sore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio, previa istanza debitamente documentata da presentarsi a quest'ultimo. Nella ipotesi di cui all'articolo 2, il decreto stabilisce il termine entro cui deve procedersi alla iscrizione della nave.

Per dieci anni dalla iscrizione, la nave, sotto pena delle sanzioni di cui all'articolo seguente, non può essere trasferita ad altro compartimento marittimo. »

(*E' approvato*)

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Propongo che, in sede di coordinamento, nel primo comma dell'articolo 10 si sostituisca alla parola « *previa istanza* », le altre « *su istanza* ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo seguente.

Art. 11.

« Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9, facendosi all'uopo esibire dall'impresa i certificati, i documenti, i registri e quanto altro sia da esse ritenuto necessario allo svolgimento dei loro compiti ispettivi.

Qualora si riscontri inosservanza di alcune delle predette disposizioni, l'impresa inadempiente viene diffidata a mettersi in regola entro tre mesi e può altresì essere dichiarata decaduta da uno o più benefici, per non oltre il 25 per cento degli stessi.

Decorso infruttuosamente il termine indicato nel comma precedente, la impresa è dichiarata decaduta da tutte le esenzioni ed agevolazioni, con effetto dalla data della loro concessione.

La dichiarazione di decadenza, sia parziale che totale, è fatta con decreto dello Assessore alle finanze di concerto con lo Assessore all'industria ed al commercio ».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

— dalla Commissione legislativa per la finanza ed il patrimonio:

sostituire al secondo e terzo comma il seguente:

« L'inosservanza anche parziale delle predette disposizioni importa la decadenza da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge con effetto dalla data della loro concessione. »

sopprimere, nel quarto comma, le parole: « sia parziale che totale ».

— dall'onorevole Napoli:

sostituire al secondo e terzo comma il seguente:

« Qualora si riscontri inosservanza anche di una sola delle predette disposizioni, la impresa inadempiente è dichiarata decaduta da tutte le esenzioni ed agevolazioni con effetto dalla data della loro concessione. »

— dall'onorevole La Loggia:

sostituire, nel primo comma, alle parole: « di cui agli articoli 8 e 9 » le altre: « di cui agli articoli 8, 9 e 10 ».

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signor Presidente, ritengo che la dizione del primo comma vada modificata, al fine di dare alle competenti amministrazioni l'effettiva possibilità di esercitare il potere loro attribuito. Bisognerebbe, quindi, dire che « le imprese sono obbligate a fornire i certificati, i documenti, i registri, che sono richiesti », in modo da dare la possibilità all'investigatore di entrare in casa altrui.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Si può dividere in due il primo comma, mettendo un punto dopo la parola « 10 ». Poi diciamo: « Le imprese sono obbligate ad esibire i certificati, etc ».

VARVARO. Ma, se non li presentano, c'è la decadenza; peggio per loro.

MAZZULLO, Presidente della Commissione e relatore. Credo che il concetto sia compreso nel secondo comma proposto dall'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Potremmo dire: « mediante esibizione, a cura delle imprese..... ».

NAPOLI. No. Bisogna dire: « Le imprese sono tenute a fornire ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Se mal non ho inteso, lo emendamento che intenderebbe introdurre lo onorevole Napoli, e che io condivido, ha origine dalla preoccupazione di dare, a questi elementi con funzione ispettiva, il potere non già di farsi esibire i registri, ma di andare a compiere *in loco* l'ispezione, possibilmente, *inaudita altera parte*. E' semplicistico, infatti, il pensare che si sia ottemperato a tutte le condizioni stabilite dall'articolo 9, quando si siano esibiti documenti che possono essere creati *ad hoc* proprio per frodare la legge. L'onorevole Napoli mi pare che intenda proporre un emendamento per il quale, a parte l'esibizione di quei tali documenti, sia conferito alle competenti autorità regionali il diritto di compiere delle ispezioni.

E io sono d'accordo in questo senso. L'ispezione deve essere compiuta in modo da impedire ogni possibilità di evasione agli obblighi stabiliti dalla legge stessa.

PRESIDENTE. Bisognerebbe inserire un comma in cui si stabilisca il diritto di ispezione e il dovere di esibire tutti i registri. Così come l'Ispettorato del lavoro, per esempio, che va *in loco* e chiede i registri.

Allora l'emendamento potrebbe essere questo: « Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10. Le imprese sono obbligate ad esibire i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'attuazione delle anzidette funzioni di controllo. »

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Penso che la dizione dell'articolo sarebbe più completa, pur esprimendo lo stesso concetto, se fosse così formulata: « Le competenti amministrazioni

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

« regionali, per lo svolgimento dei loro compiti ispettivi, ai fini di accertare il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, hanno diritto di farsi esibire dalle imprese, certificati, registri e quanto altro sia loro richiesto ».

FRANCHINA. E' lo stesso.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al primo comma i seguenti:

« Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, eseguendo tutti i necessari controlli.

Le imprese sono obbligate ad esibire i certificati, i documenti, i registri e quant'altro sia ritenuto necessario all'attuazione delle anzidette funzioni di controllo. »

Onorevole Romano, ha sentito quest'ultimo emendamento presentato dall'onorevole La Loggia? Credo sia molto simile a quello che ha illustrato lei. Aderisce a questa dizione?

ROMANO GIUSEPPE. Va bene, aderisco.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 11, nella formulazione proposta dall'onorevole La Loggia.

(*E' approvato*)

Si passa al secondo comma dell'articolo 11. Ne do lettura:

« Qualora si riscontri inosservanza di alcune delle predette disposizioni, l'impresa inadempiente viene diffidata a mettersi in regola entro tre mesi e può altresì essere dichiarata decaduta da uno o più benefici per non oltre il 25 per cento degli stessi ».

Vi sono emendamenti a questo secondo comma?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. C'è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Napoli.

PRESIDENTE. Si, ma vi è anche un altro emendamento sostitutivo proposto dalla Com-

missione per la finanza, che va discusso prima. Poi, segue quello dell'onorevole Napoli, che propone un'altra cosa.

FRANCHINA. Io chiedo la soppressione del comma.

NAPOLI. C'è un emendamento sostitutivo.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. La sostituzione implica la soppressione.

PRESIDENTE. Dopo lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo e terzo comma proposto dalla Commissione per la finanza:

sostituire al secondo ed al terzo comma dello articolo 11 il seguente: « L'inosservanza anche parziale delle predette disposizioni importa la decadenza da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge con effetto dalla data della loro concessione ».

Mi pare che questo sia radicale.

Onorevole Napoli, questo emendamento è molto simile a quello da lei presentato.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. La Commissione per la finanza mi ha fatto l'onore di accogliere il mio emendamento. Senonchè, le parole «anche di una sola» sono state definite da un collega «drastiche» e da un altro «ripugnanti». Comunque ho accettato la formulazione più «vellutata» perché la sostanza non cambiava. Però, vorrei, ora, autocorreggermi, nel senso che là dove si dice «decadenza da tutte le esenzioni» si dicesse: «decadenza di diritto da tutte le esenzioni».

Nel comma successivo, segue la dichiarazione di decadenza da parte dell'Assessore.

ROMANO GIUSEPPE. E' revocato il beneficio della esenzione.

AUSIELLO. L'inosservanza, anche parziale, importa la decadenza.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Mi sembra che la formulazione della Commissione per la finanza

sia preferibile, perchè, se accettassimo la proposta Napoli, toglieremmo anche una qualsiasi forma di procedimento amministrativo, diretto all'accertamento delle inadempienze e, quindi, alla conseguente declaratoria della decadenza dai benefici fiscali. Il testo della Commissione per la finanza, invece, implica bensì una decadenza di diritto, ma da dichiararsi, previo un minimo di procedimento amministrativo, che implicherà una contestazione, degli addebiti all'interessato e una possibilità di difesa. Altrimenti noi commineremmo la decadenza, senza dare possibilità all'impresa di esercitare le proprie difese.

NAPOLI. Sempre che sia accertata l'inosservanza.

FRANCHINA. E' la maniera, invece, per continuare a far godere i benefici.

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Signor Presidente, io trovo giusta l'osservazione dell'Assessore La Loggia. Però il testo della Commissione per la finanza usa la parola « inosservanza ». Io propongo di sostituire questa parola, che praticamente riapre i termini consentiti dagli articoli precedenti, con l'espressione «irregolarità formale». Può verificarsi il caso dell'esigenza di una rilevazione di carattere amministrativo, ma, quando si parla di « inosservanza », indirettamente si riapre il termine; concedendo un termine per riparare alla inosservanza, si riaprono i termini stabiliti con le precedenti disposizioni. Quindi, secondo me, noi dobbiamo parlare di irregolarità formale.

Allora, il comma da me proposto potrebbe suonare così: « Qualora si riscontrino irregolarità formali riguardo all'osservanza delle predette disposizioni, l'impresa inadempiente viene diffidata a mettersi in regola entro tre mesi e può altresì esser dichiarata decaduta da uno o più benefici, per non oltre il 25 per cento degli stessi ».

PRESIDENTE. Questo per le irregolarità formali. Vorrebbe una sanzione solo per queste?

RECUPERO. Un procedimento amministrativo, nel caso in cui non si sia prodotto un documento regolare, bisogna pure concederlo.

PRESIDENTE. Qui andiamo in un altro ordine di idee.

NAPOLI. Non apriamo le porte ad inadempienze.

RECUPERO. Questo non significa aprire le porte ad inadempienze. Significa riparare ad irregolarità di carattere puramente amministrativo, non sostanziale. L'inosservanza è qualche cosa di sostanziale, ed in questo caso, con la dizione del secondo comma dell'articolo 11, si riaprirebbe il termine per l'attuazione dei benefici già concessi. Invece, parlando di irregolarità formale riguardo alla inosservanza delle condizioni stabilite dagli articoli precedenti, noi ripariamo, soltanto, all'eventualità di irregolarità di carattere amministrativo.

ROMANO GIUSEPPE. L'irregolarità formale si corregge, si capisce.

RECUPERO. Se la legge non lo consente, non si capisce niente.

ROMANO GIUSEPPE. Io non parlerei di decadenza, ma di revoca della concessione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Sono nettamente contrario alla proposta Recupero per una ragione semplicissima. I termini per la presentazione di tutti i documenti sono stabiliti dalla legge, e non vedo la ragione per cui si debba fare la distinzione fra irregolarità sostanziale e irregolarità formale. Sarebbe arbitrario il voler stabilire un termine di grazia successivo per le irregolarità relative a quegli adempimenti formali che costituiscono, secondo il chiaro disposto della stessa legge, condizioni per la regolarità della documentazione. E non vedo la ragione per cui, concessa una prima proroga per un'irregolarità formale, non se ne debba concedere un'altra per una seconda irregolarità, e poi ancora un'altra e così via all'infinito.

nito, sotto il profilo che un'irregolarità formale va trattata nella maniera più blanda.

Quanto poi alla sostanza dell'emendamento dell'onorevole Napoli, col quale ancora una volta mi trovo d'accordo, penso che la decadenza di diritto dai benefici debba essere sancita nel secondo comma dell'articolo 11, per la semplicissima ragione che sta in stretta connessione con la disposizione riguardante i termini.

Se non dovesse sancirsi tale decadenza di diritto, gli organi preposti all'attuazione della legge resterebbero arbitri di poter concedere sempre nuove dilazioni di termini. Non solo; ma, stabilendo che per la decadenza dai benefici occorra una dichiarazione formale di decadenza, si dà la possibilità a coloro che non fossero in regola di continuare ad usufruire di un beneficio che la legge espressamente intende negare, quando si viene meno ad una delle condizioni in essa stabilite, ad una qualsiasi delle condizioni, senza alcun criterio di gradualità.

La dichiarazione di decadenza — ripeto — non fa altro che racchiudere in un documento ciò che invece deve avvenire di diritto, quando manca uno dei requisiti per godere dei benefici. Non vedo la ragione perché le autorità competenti, tra le quali rientra *pro-tempore* anche l'Assessore alle finanze, debbano mettersi nelle condizioni di dovere esaminare situazioni di fatto, anche successive alla constatata inosservanza di quelle regole che la legge stabilisce. L'autorità amministrativa non ha che da prenderne atto, una volta constatate le inosservanze, e compilare, in base alla decadenza che opera di diritto, la dichiarazione, il documento che racchiude questa dichiarazione di decadenza. Poi, per tutto quanto riguarda le difese nel campo giurisdizionale, mi pare non debba esserci preoccupazione alcuna: queste rimangono integre, perché con la dichiarazione non viene meno la possibilità di insorgere contro l'arbitrio. Ma la dichiarazione di decadenza deve essere il frutto di una scaturigine *ope legis*. E' già decaduta quella determinata impresa, decaduta di diritto dai benefici; e l'autorità amministrativa compie l'atto formale della dichiarazione di decadenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli.

NAPOLI. In materia di sanzioni, abbiamo avuto sempre molte discussioni. Qualcuno di noi pensa che le leggi devono essere rispettate, specialmente in quelle disposizioni che condizionano un beneficio, e che diversamente non condizionerebbero proprio niente. Vi sono, purtroppo, nel nostro Paese leggi che si rispettano, vorrei dire a pena di morte, e leggi per le quali, anche involontariamente, si ha la possibilità del « tira e molla ». Coloro che esercitano la professione di avvocato sanno che anche l'innocente condannato per errore all'ergastolo, se non ricorre in appello al terzo giorno, ma vi ricorre al quarto, è perduto, definitivamente perduto, e non vale che sia innocente! Nella vita giudiziaria si sono verificati dei casi che potremmo citare come esempio-limite: si devono inviare gli atti di un ricorso civile per il deposito in Corte di cassazione; improvvisamente.... viene il duce, dichiara la guerra e sopprime di punto in bianco il servizio marittimo Palermo-Napoli; gli atti non possono arrivare più in termini, la Corte di cassazione non ammette il caso di forza maggiore e dichiara inammissibile il ricorso perché gli atti sono stati presentati fuori termine. Eppure, si tratta di un giudizio che riguarda spesso la sorte di famiglie intere e si è verificato incontestabilmente un caso di forza maggiore quale è la soppressione da un minuto all'altro di un mezzo rapido di comunicazione.

Di fronte a questi esempi di rigore, addirittura antisociali, perchè si risolvono in denegata giustizia, abbiamo, per altre disposizioni, una facilità di evasione addirittura scandalosa. Ebbene, noi vogliamo che in questa legge si dica: vi diamo questi benefici in quanto vi assoggettiate a queste condizioni; se ci volete prendere in giro, decadrete da tutte queste agevolazioni. Io direi che questo ci è imposto, se non altro, da un rispetto a noi stessi. Peraltro le possibilità di prendersi gioco della legge, in questa materia, non di attività armatoriale, ma in genere di società anonime, sono immense. Ricordo che, quando fui commissario all'Acquedotto di Palermo e chiamai come aiuto tecnico il compianto professore Palumbo, che era un esperto in materia di società anonime, questi mi disse: « Sono esperto, pratico, molto addottorato, ma qui sono venuto ad imparare! ».

Quindi, collega Recupero, anche nella man-

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

cata esibizione di un documento, che alla nostra ingenuità può apparire cosa di nessuna importanza, può esserci — non dico che ci sia, ma può esserci — il mascheramento di qualche cosa molto più importante.

Quando diciamo che l'accertamento della inosservanza di una qualunque di queste disposizioni condizionanti il beneficio, produce di diritto la decadenza, si capisce che noi intendiamo colpire appunto la inosservanza. Se manca la condizione di fatto, manca la conseguenza della decadenza. Ma desideriamo evitare che, attraverso la porticina del documento « formale », attraverso la porticina di una decadenza da dichiarare dopo ulteriore esame, (dicevo al collega La Loggia che non sarà sempre lui l'Assessore alle finanze; un giorno potrà essere uno qualsiasi di noi, che abbia la manica più larga) le sanzioni da noi stabilite finiscano nel nulla. Onde, insisto nel mio emendamento, che, dopo la modifica che ho già dichiarato di volervi apportare, prevede la decadenza di diritto. Questa deve essere senz'altro dichiarata dall'Assessore, allorquando si sia accertato che anche una sola delle condizioni alle quali abbiamo sottoposto le agevolazioni, non sia stata osservata.

ROMANO GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono perfettamente d'accordo per tutte le sanzioni, le più gravi, per coloro i quali godono dei benefici e che poi cercano di eludere la legge attraverso atti che evidentemente non dovrebbero compiere. Però, non vorrei che si parlasse di decadenza, perchè, per quel che io so — e credo lo sappiano tutti gli altri, anche quelli che non sono avvocati — la decadenza è una comminatoria che colpisce il titolare di un diritto quando questi lascia trascorrere nell'inerzia un termine fissato dalla legge a pena di decadenza.

Nel caso in ispecie non si tratta, invece, di un diritto, ma di una concessione che viene attribuita a determinate società dietro presentazione delle prescritte istanze. Sono quindi dell'opinione che sarebbe meglio parlare di revoca della concessione, anzichè di decadenza, perchè il beneficio è stato accordato e si vuole stabilire una sanzione, che può essere solo la revoca.

PRESIDENTE. Comunico che il Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze, onorevole La Loggia, ha presentato il seguente emendamento, che assorbe i precedenti e che forse accontenta anche le esigenze dell'onorevole Recupero. Ne do lettura anche perchè la sua formulazione riassume in sè un po' tutte le opinioni manifestate nella discussione:

sostituire al secondo e terzo comma il seguente: « Il mancato adempimento o l'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto dalle predette disposizioni importa la decadenza di diritto da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge, con effetto dalla data della loro concessione. »

Siete tutti d'accordo?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Ora sono previste tutte le ipotesi.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole La Loggia, nella formulazione di cui testè ho dato lettura.

(*E' approvato*)

Pertanto i precedenti emendamenti si intendono assorbiti. Si passa all'ultimo comma dell'articolo 11, di cui do lettura:

« La dichiarazione di decadenza, sia parziale che totale, è fatta con decreto dello Assessore alle finanze, di concerto con lo Assessore all'industria ed al commercio ».

A questo comma è stato presentato dalla Commissione per la finanza l'emendamento soppressivo delle parole « sia parziale che totale ».

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Bisogna togliere questo inciso.

FRANCHINA. Io non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ma l'inciso « sia parziale che totale » viene tolto, perchè non vi può essere una porzione di decadenza.

FRANCHINA. Io chiedo la soppressione, non solo dell'inciso relativo alla parzialità

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

della decadenza, che non ha ragione di essere, ma anche dell'espressione: « di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio »; e ciò per una ragione semplicissima: la decadenza, che opera di diritto, diventa un fatto puramente finanziario, dove l'opinione dello Assessore.....

NICASTRO. Sempre c'entra.

FRANCHINA. Permetta. Era giustificato nella dizione del testo del Governo e della Commissione, appunto perchè prima erano previsti effetti parziali con quote che andavano al 25 per cento; ma quando è stabilito che la decadenza opera *ope legis*, l'atto formale della dichiarazione chi lo deve compiere?

LO GIUDICE. Le due autorità che hanno emanato il decreto di concessione.

FRANCHINA. Non sono dello stesso avviso, perchè è venuta meno la condizione per la quale è stato concesso il beneficio e diventa un provvedimento di carattere puramente finanziario.

Pertanto, propongo il seguente emendamento:

sopprimere le parole: « di concerto con lo Assessore all'industria ed al commercio ».

PRESIDENTE. Allora abbiamo due proposte di soppressione: una della Commissione per la finanza relativa alla soppressione dello inciso: « sia parziale che totale » ed una dello onorevole Franchina relativa alla soppressione dell'altro: « di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio. »

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, sono contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Franchina, perchè, se è vero che la decadenza avviene *ope legis*, ci sono anche dei criteri di valutazione di carattere tecnico, che non possono sfuggire al parere dell'Assessore all'industria ed al commercio. Ora, sembra strano che una concessione deliberata di concerto fra due autorità, venga poi ritirata soltanto da una sola di esse. Pertan-

to sono contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento della Commissione per la finanza ed il patrimonio, soppressivo dell'inciso « sia parziale che totale ».

(*E' approvato*)

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Franchina soppressivo dell'inciso: « di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio ».

(*Non è approvato*)

Comunico che l'onorevole Ausiello ha presentato il seguente emendamento:

sostituire al quarto comma il seguente:

« La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio. »

Se non si fanno osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E' approvato*)

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, nel testo risultante dai comma approvati. Ne do lettura:

Art. 11.

« Le competenti amministrazioni regionali accertano il regolare adempimento degli obblighi di cui agli articoli 8, 9 e 10, eseguendo tutti i necessari controlli.

Le imprese sono obbligate ad esibire i certificati, i documenti, i registri e quanto altro sia ritenuto necessario all'attuazione ed alle anzidette funzioni di controllo.

Il mancato adempimento o l'inosservanza anche parziale di quanto prescritto dalle predette disposizioni importa la decadenza di diritto da tutte le esenzioni ed agevolazioni previste dalla presente legge, con effetto dalla data della loro concessione.

La decadenza è dichiarata con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria ed al commercio. »

(*E' approvato*)

Si passa all'articolo 12.

ADAMO DOMENICO. C'è un articolo aggiuntivo relativo ai termini.

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

PRESIDENTE. Non è stato presentato alcun articolo aggiuntivo.

BIANCO, Assessore all'industria ed al commercio. E' superato. I termini ci sono.

PRESIDENTE. Si passa all'articolo 12. Ne do lettura.

Art. 12.

« La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. »

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge, tèstè discussò nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera, nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

CUTTITTA, segretario ff. fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Antoci - Ausiello - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Castiglia - Cefalù - Cipolla - Colosi - Cortese - Cosentino - Costarelli - Crescimanno - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Blasi - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - La Loggia - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marino - Marullo - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pizzo - Recupero - Renda - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Tocco Verduci Paola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Votanti	58
Favorevoli	44
Contrari	14

(L'Assemblea approva)

Invito i capi dei gruppi parlamentari a riunirsi, subito dopo il termine della seduta, nel mio Gabinetto, per concordare l'ordine dei lavori per la prossima settimana.

La seduta è rinviata a martedì, 1° luglio, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

A) - Comunicazioni.

B) - Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

C) - Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Ratifica del D.L.P. 15 ottobre 1951, n. 32, relativo alla estensione al territorio della Regione siciliana delle disposizioni contenute nel D. L. 7 aprile 1948, n. 662, nella legge 12 maggio 1949, n. 386, e nella legge 19 maggio 1950, n. 319, concernenti il collocamento a riposo dei dipendenti degli enti locali territoriali ed istituzionali e la istituzione dei ruoli transitori per la sistemazione del personale non di ruolo degli enti stessi » (106), di iniziativa governativa;

2) « Ratifica del D.L.P. 16 ottobre 1951, n. 33, concernente: « Aumenti dei limiti di spesa e di valore previste dal T. U. 1934, della legge comunale e provinciale e dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 » (107), di iniziativa governativa;

3) « Termine di validità dei decreti legislativi del Presidente della Regione » (126), di iniziativa dell'onorevole Napoli;

4) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Tutela degli scioppi e bibite a base di succhi di agrumi » (127), di iniziativa governativa;

5) « Ratifica del D.L.P. 31 ottobre 1951,

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

n. 31, concernente: « Istituzione di cantieri scuola di lavoro per la sistemazione delle strade comunali » (95), di iniziativa governativa;

6) « Ratifica del D.L.P. 30 agosto 1951, n. 26, concernente: « Riduzione degli estagli relativi alla locazione die fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1950-51 » (60), di iniziativa governativa;

7) « Ratifica del D.L.P. 26 febbraio 1952, n. 4, concernente: « Modifica dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione dalla pietra pomice nell'Isola di Lipari » (143), di iniziativa governativa;

8) « Emendamento aggiuntivo al D.L.P. 25 novembre 1949, n. 24, sulla concessione di contributi in favore di mostre e fiere sicilane e di convegni per l'esame dello studio dei problemi economici regionali, ratificato con la legge 25 febbraio 1950, n. 8 » (144), di iniziativa governativa;

9) « Aggiunte e modifiche alla legge 11 novembre 1951, n. 25, recante norme sulla perequazione e sul rilevamento fiscale straordinario » (146), di iniziativa governativa;

10) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Provvedimento in favore di aziende agricole, site nell'ambito della Regione siciliana, danneggiate dall'alluvione dello autunno 1951 » (101), di iniziativa parlamentare;

11) « Fondazione dell'Ente morale Istituto « Luigi Sturzo » per gli studi nel campo culturale delle discipline morali con particolare riguardo alla sociologia e con sede in Roma», (98), di iniziativa parlamentare;

12) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio 1952, n. 1, concernente: « Partecipazione della Regione alla fondazione « Luigi Sturzo » con sede in Roma » (137), di iniziativa governativa;

13) « Ratifica del D.L.P. 5 febbraio 1952, n. 3, concernente: « Acquisto della casa natale di « Luigi Pirandello » (138), di iniziativa governativa;

14) « Trasferimento della circoscrizione amministrativa del Comune di Camporeale dalla provincia di Trapani a quella di Palermo » (113), di iniziativa parlamentare;

15) « Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia » (165), di iniziativa governativa;

16) « Ratifica del D.L.P. 13 marzo 1951, n. 4, concernente: « Modalità di pagamento delle spese di cui alla legge regionale 13 gennaio 1951, n. 2, per l'acquisto di detrito asfaltico » (27), di iniziativa governativa;

17) « Ratifica del D.L.P. 13 aprile 1951, n. 23, concernente: « Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette » (45), di iniziativa governativa;

18) « Ratifica del D.L.P. 22 giugno 1950, n. 24, concernente: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana del Decreto Legislativo Presidenziale 18 gennaio 1948, n. 3, del D.L.P. 20 febbraio 1948, n. 62, e delle leggi 21 febbraio 1948, n. 1440 e 29 dicembre 1949, n. 959, con provvedimenti vari di diritti erariali dei pubblici spettacoli » (52), di iniziativa governativa;

19) « Ratifica del D.L.P. 28 febbraio 1951, n. 1, concernente: « Modifiche al D.L.P. 30 giugno 1950, n. 26, relativamente allo organico provvisorio dell'Ufficio legislativo e Gazzetta Ufficiale » (24), di iniziativa governativa;

20) « Ratifica del D.L.P. 24 gennaio 1952, n. 2, concernente: « Concessione di un contributo a favore della mostra delle opere di Antonello da Messina » (136), di iniziativa governativa;

21) « Ratifica del D.L.P. 6 marzo 1952, n. 5, concernente: « Autorizzazione allo acquisto degli immobili di proprietà della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria » (149), di iniziativa governativa;

22) « Istituzione di un posto di ruolo di professore di lingua araba presso la Università di Palermo » (102), di iniziativa governativa;

II LEGISLATURA

LXXXI SEDUTA

27 GIUGNO 1952

23) « Istituzione di un Gabinetto del Restauro in Palermo » (57), di iniziativa parlamentare;

24) « Ratifica del D.L.P. 20 marzo 1951, n. 16, concernente: « Provvedimenti straordinari a favore della pollicoltura e della coniglicoltura » (30), di iniziativa governativa;

25) « Ratifica del D.L.P. 19 aprile 1951, n. 19, concernente: « Istituzione dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana » (42), di iniziativa governativa;

26) « Occupazione temporanea degli immobili nell'interesse dell'organizzazione del funzionamento dell'attività regionale » (169), di iniziativa governativa.

La seduta è tolta alle ore 13,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo